10. Modifiche articolo 40 in materia di vincoli società quotate

All'articolo 40, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis "I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali".

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di stabilire che, per talune specifiche ragioni di seguito illustrate, siano sottratte dall'applicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni le società quotate, le loro controllate e le società a partecipazione pubblica concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.

In particolare, con riferimento alle società quotate e alle loro controllate si evidenziano le seguenti motivazioni:

- l'assoggettamento a vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica pregiudicherebbe, da un lato, la vocazione al mercato ed alla raccolta di capitali presso gli investitori, e, dall'altro, il raggiungimento dell'obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti rendendo di fatto i soggetti a partecipazione pubblica quotati meno contendibili rispetto alle società quotate che non abbiano una partecipazione pubblica. La quotazione rappresenta lo strumento attraverso cui le società sono in grado di reperire ingenti risorse funzionali al loro sviluppo ed alla realizzazione di investimenti strategici;
- la vigilanza e il controllo esercitato dalla Consob renderebbero, da un lato, superfluo e, dall'altro lato, inopportuno (se non impossibile, per incompatibilità con le regole e, comunque, con le caratteristiche dei mercati finanziari) l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica quotate agli stringenti vincoli ed obblighi previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica.

L'esclusione delle società quotate dall'applicazione dei vincoli in argomento è altresì coerente con altre disposizioni in materia di spesa pubblica, che escludono dal loro ambito di applicazione le società quotate, tra queste, l'art. 1, commi 465, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in materia di contenimento del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione), l'art. 3, comma 12, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in materia di riduzione dei costi degli organi sociali), l'art. 6, comma 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (in materia di riduzione del costo degli apparati amministrativi) e l'art. 23-bis D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 (in materia di compensi degli amministratori con delega delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Si tratta quindi di evitare che l'eventuale inclusione di società quotate e loro controllate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possa comportare la soggezione delle stesse a vincoli dettati ad altri fini dal legislatore nazionale per le pubbliche amministrazioni. Tali vincoli risulterebbero infatti incompatibili con il perseguimento degli obiettivi societari e con il particolare regime dettato dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al dlgs 24 febbraio 1998, n.58 e dal più complessivo quadro regolatorio applicabile alle società quotate.



L'emendamento esclude infine dall'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica i concedenti e i concessionari di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali a partecipazione pubblica, inseriti nell'elenco ISTAT in argomento. L'esclusione si rende necessaria in ragione dell'esigenza di garantire al massimo grado l'operatività di tali società concedenti o concessionarie a partecipazione pubblica, consentendo loro di operare al pari degli altri operatori del mercato di riferimento che non abbiano una partecipazione pubblica, e in particolare di disporre delle risorse per la gestione delle infrastrutture e la realizzazione di nuove infrastrutture al fine di garantirne la sicurezza ed assicurare la qualità dei servizi aeroportuali, ferroviari e autostradali.

11. Modifiche all'art.30 (fondi comuni investimento)

All'articolo 30, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al comma 4, dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al sesto periodo, dopo le parole "degli Enti territoriali" sono inserite le seguenti: "nonché da parte di enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione".».

RELAZIONE

La proposta emendativa è volta ad estendere i soggetti ai quali è riconosciuto un ammontare pari al 70% del valore di apporto dei beni in quote ai Fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati dai soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011.

12. Abrogazione art.4

- 1. L'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 "recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", è abrogato.
- 2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'art. 4 pone grandi criticità agli enti territoriali in quanto prevede che gli Enti che sono sostituti di imposta e che affidano il compimento di un'opera o di un servizio (inclusi forniture, trasporti e logistica) a imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, sono tenuti al versamento delle ritenute erariali che le stesse imprese trattengono ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

È prevista una procedura impraticabile per la sua complessità: comunicazione mensile degli importi dovuti dalle aziende tramite pec, versamento con un mod. F24 per ciascuna azienda. In caso di mancata comunicazione l'Ente deve sospendere i pagamenti dandone comunicazione all'agenzia delle entrate nei successivi 90 gg.

La motivazione di evitare evasioni di imposte è sicuramente condivisibile ma la procedura definita ribalta sugli Enti un impegno gravoso e complesso oltre che pesanti costi di personale non considerati dalla norma.

28

13. Modifiche art. 47 "disposizioni sul trasporto pubblico locale"

La Commissione IMGT, nella seduta odierna, ha approvato il seguente emendamento al ddl di conversione del decreto-legge in materia fiscale.

Emendamento (art. 47 "Disposizioni sul trasporto pubblico locale")

All'art. 47, co. 1, lett. b, sostituire l'ultimo periodo come segue:

"Ai fini del riparto del saldo 2019 e 2020, in caso di assenza dei dati certificati da parte delle imprese esercenti i servizi di TPL ferroviario, il riparto delle risorse determinato dai costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte delle singole Regioni è effettuato sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio Nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale. Tali dati sono soggetti a verifica consuntiva in fase di riparto per l'anno successivo.".

Motivazione

La modifica si rende necessaria al fine di garantire l'applicabilità della norma in assenza dei dati certificati da parte delle imprese esercenti il servizio di trasporto ferroviario.

ALLEGATO 2

PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL BILANCIO 2020 – 2022 (A.S. 1586)

1.	Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul terri	itorio
2.	Modifiche all'art.69 in materia di ristrutturazione del debito	34
3.	Ristrutturazione del debito delle Regioni.	34
4.	Norma per il finanziamento dell'estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale	
5.	Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma	a 1,
lette	era d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie	
6.	Finanziamento opere infrastrutturali "Olimpiadi 2026"	
7.	Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti	
8.	Attrattività imprese	
9.	Ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni	
10.	Investimenti Regioni	
11.	Incremento risorse per edilizia sanitaria – modifica art. 9	49
12.	Indennizzi emotrasfusi (versione parere dell'anno scorso aggiornata: verificare importo hiesto. Manca copertura)	49
13.	Finanziamento di programmi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agi 50	ricole
14.	Finanziamento Distretti del Cibo	51
15.	Giornalisti	51
VE	RSIONE A	51
	RSIONE B	
16.	Utilizzo graduatorie concorsi	52
In	subordine	52
17.	Modifiche all'articolo 7 Fondo AACC (intesa in CSR)	52
18.		
19.	Modifiche all'articolo 9 (edilizia sanitaria)	55
20.	Modifiche all'art.54 (abolizione quota costo prestazioni sanitarie)	55
21.	7.77.0	
22.	. Modifiche all'articolo 34 (rafforzamento investimenti Mezzogiorno)	56
23	200.4	
24		
25	. Titolarietà regioni del FSC programmazione 2021 – 2027	58
26	FOCO	
27		
28		
29		
30		



31. Spe	Finanziamento dei giochi XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali I ecial Olympics 2025	nvernali
32.	Modifica all'art.83 del decreto legislativo 159/2011Codice delle leggi antimafia e delle r venzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deg 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.	nisure di
Em	endamenti in materia di Turismo	74
33.	Sostegno imprese settore	
34.	Sicurezza impianti a fune e innevamento	
35.	Adeguamento impianti innevamento	
36.	Proroga Tax Credit riqualificazione delle strutture ricettive	
37.	Codice Identificativo nazionale	
Eme	endamenti in materia sanitaria	80
38.	Art. Graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale	80
39.	Art "Integrazione dell'articolo 16, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98"	81
40.	Art Integrazione delle commissioni mediche di verifica	
41.	Art. Abrogazione dell'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017	
42.	Art Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema di emor	Ganzo
	nza	84
43.	Art Validità del titolo di laurea specialistica per l'accesso alle funzioni di coordiname	
44.	Art Risorse aggiuntive regionali (RAR)	
	ndamenti in tema di attività produttive	
45.	Agenzia nazionale per la ricerca	86
	ma duale	
46.	Emendamento 1	87
47.	Emendamento 2	
48.	Emendamento 3	
49.	Emendamento 4	
50.	Emendamento modificativo dell'articolo 33 del Disegno di legge	
51.	Emendamento modificativo dell'articolo 36 del Disegno di legge	
52.	Emendamento modificativo dell'articolo 100 del Disegno di legge	
53.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge	
54.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge	
55.	Articolo aggiuntivo	
56.	Emendamento aggiuntivo al Disegno di legge	92
57.	INFRASTRUTTURE	
58.	AGENDA DIGITALE	
59.	Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie	9501

60.

13. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

All'articolo 63 sono aggiunti i seguenti commi:

"6. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni con le parole "le Regioni verificano riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse" l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

"7. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, alla fine, il seguente periodo "Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economicofinanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle regioni.

Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione.



14. Modifiche all'art.69 in materia di ristrutturazione del debito

- 1. All'articolo 69 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Debito degli enti territoriali";
 - b) le parole "Conferenza Stato città ed autonomie locali" sono sostituite con "Conferenza Unificata":
 - c) dopo le parole enti locali" sono aggiunte "e delle regioni".

Relazione

La misura per la ristrutturazione dei mutui è estesa anche al comparto regioni. Come per gli enti locali la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

15. Ristrutturazione del debito delle Regioni.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art.69 bis (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione di:

a. mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

b. mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326;

c. anticipazioni di liquidità contratte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, degli articoli 32, 34 e 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Irisparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.



- 3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE 479/2009.
- 4, Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino una vita residua pari o superiore a 10 anni ed un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro.
- 5. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria di cui al comma 10.

7. A seguito della ristrutturazione:

- a) il debito residuo dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e b) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito;
- b) il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lettera c) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
- 8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.
- 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.
- 10. Ai maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si provvede in relazione ai minori oneri sostenuti per effetto delle disposizioni di cui al comma 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), così come modificato dal comma 12.
- 11. Allo scopo di garantire il costante monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito di regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002), all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alle norme vigenti per gli enti locali, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle



finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, un tavolo tecnico per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il decreto è emanato entro il 31 marzo 2020. Il tavolo opererà nel triennio 2020-2022.

12. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo Ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato il cui importo massimo è stabilito con legge di bilancio. Tale importo non potrà in ogni caso superare la riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2019. La riduzione del debito nominale è da intendersi anche considerando il valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo.";
- o dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2bis: "Per la ristrutturazione di cui al presente articolo, le Regioni potranno continuare a utilizzare risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001, dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6 bis del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale.";
- o al comma 5, le parole "alla data del 31 dicembre 2013" sono abrogate; alla lettera b) le parole "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole "250 milioni" sono sostituite dalle parole "50 milioni";
- o il comma 6 è abrogato;
- o al comma 7, le parole "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;
- o al comma 10, le parole "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;
- Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato"
- o al comma 12, dopo le parole "di cui al comma 15", la parola "è" è sostituita con le parole "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";
- o al comma 13, dopo le parole "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le parole "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole "di rinegoziazione," sono aggiunte le parole "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";
- o al comma 14, dopo le parole "riacquisto del titolo" sono aggiunte le parole "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,".





Relazione illustrativa e tecnica

I dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) quantificano, alla data del 30 giugno 2019, in 62,8 miliardi di euro il debito a carico delle Regioni. Tale aggregato risulta così suddiviso:

- 33,1 miliardi di euro: Mutui (ovvero anticipazioni di liquidità) con Istituto mutuante PA;
- 21,1 miliardi di euro: Mutui con Istituti Bancari (ivi compresa CDP);
- 0.8 miliardi di euro: Mutui gestiti per conto del MEF da CDP;
- 7,7 miliardi di euro: emissioni obbligazionarie.

Tale stock di debito risulta consolidato nel debito alle Amministrazioni, Pubbliche, come rilevato ai fini Eurostat (Reg. UE 479/2009).

Con le disposizioni di cui all'articolo 45 del DL 66/2014, il MEF ha attivato una procedura di ristrutturazione del debito che ha consentito al comparto regionale di ridurre il debito complessivo, come definito dal REG. UE 479/2009, e di operare una significativa riqualificazione del profilo della spesa regionale.

A distanza di cinque anni dall'adozione del succitato provvedimento, sussistono le condizioni istituzionali e finanziarie idonee per individuare nuove e più incisive azioni per la ristrutturazione del debito delle Regioni, in raccordo con lo Stato. Sotto il profilo istituzionale, in questi anni le Regioni hanno concorso in modo significativo agli obiettivi di finanza pubblica assicurando in termini di comparto, in ciascuno degli anni 2016-2019, un avanzo rispetto al pareggio di bilancio. In tale contesto di rinnovata affidabilità delle Regioni, si inseriscono anche le peculiari condizioni favorevoli di natura finanziaria alle quali la Repubblica Italiana accede, attualmente, ai mercati finanziari. Nelle figure allegate è riportato il rendimento dei titoli BTP con scadenza a 5 anni (che rappresentano il parametro di riferimento per la definizione del tasso di interesse per il rimborso, da parte delle Regioni, allo Stato delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013, DL 66/6014 e DL 78/2015) e con scadenza 12 anni (titoli che presentano la durata finanziaria più vicina a quella dei mutui trentennali concessi dal MEF, ai sensi dell'art. 45 del DL 66/2014), rilevato nel periodo 2013-2019.

L'analisi delle *fig. 1* e 2 evidenzia come le attuali siano – negli ultimi 6 anni – le migliori condizioni alle quali la Repubblica Italiana ha collocato il proprio debito, in termini di rendimento del medesimo.


Di qui, l'esigenza di individuare nuove e rinnovate misure per la ristrutturazione del debito, al fine di favorire una profonda azione di riqualificazione del profilo di spesa delle Regioni. L'obiettivo, sulla scìa di quanto già realizzato con la L. 145/2018, è quello di ottimizzare la capacità di impulso e sostegno delle Regioni allo sviluppo economico ed infrastrutturale dei territori, impiegando i risparmi di spesa conseguiti per la realizzazione di nuovi investimenti idonei a stimolare la crescita economica.

Fig. 1 - rendimento BTP 5 anni 2013-2019 (fonte: Bloomberg)





Fig. 2 - rendimento BTP 12 anni 2013-2019 (fonte: Bloomberg)



Con la proposta normativa in esame si provvede a definire il percorso finalizzato alla ristrutturazione dei mutui e delle anticipazioni di liquidità sottoscritti tra le Regioni ed il MEF (nonché dei mutui gestiti da CDP per conto del MEF).

La disposizione prevede che i risparmi conseguiti dalle Regioni per effetto della ristrutturazione del debito siano finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, diretti o indiretti, nonché alla riduzione del debito.

Le disposizioni di cui al comma 3 chiariscono che le operazioni di ristrutturazioni, avendo ad oggetto rapporti finanziari già in essere tra regioni e MEF, non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal REG. UE 479/2009. Ne consegue che, sia per quanto attiene alle

anticipazioni di liquidità che per i mutui sottoscritti dalle Regioni con il MEF, l'accesso ad una nuova operazione di ristrutturazione del debito non reca alcun impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziarie in relazione al valore nominale del debito da ristrutturare, essendo tale debito già consolidato "sotto la linea" nelle regolazioni finanziarie tra comparti. Tale impostazione risulta conforme alle valutazioni di natura finanziaria contenute nella Relazione Tecnica del DL 66/2014 (art. 45), che cifrava ai fini del saldo netto da finanziare il solo valore nozionale delle obbligazioni interessate al cd. "buy back" e rifinanziate attraverso un nuovo mutuo sottoscritto tra regioni e MEF.

Per quanto attiene al primo aggregato finanziario (Mutui (ovvero anticipazioni di liquidità) con Istituto mutuante PA), esso comprende in larga parte le anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni con il MEF ai sensi del DL 35/2013, DL 66/6014 e DL 78/2015 e i mutui a copertura dei disavanzi delle gestioni sanitarie pregresse sottoscritti dalle Regioni con il MEF nel decennio precedente e rinegoziati, ai sensi dell'articolo 45 del DL 66/2014, nel corso del 2014. Le relazioni tecniche al DL 35/2013, DL 66/2014 e DL 78/2015 "cifrano" i maggiori oneri connessi agli interessi passivi sostenuti a carico del Bilancio dello stato a fronte delle nuove emissioni necessarie per fare fronte alle dotazioni del Fondo per le anticipazioni di liquidità; in entrata, contestualmente, sono cifrati gli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste. Non sono invece considerate, quali maggiori entrate, le somme riversate annualmente dagli Enti territoriali per il rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità. Per quanto attiene ai mutui MEF, la relazione tecnica al DL 66/2014"cifra" i maggiori oneri connessi agli interessi passivi sostenuti, a carico del Bilancio dello stato, a fronte delle emissioni necessarie per fare fronte alla ristrutturazione del debito; in entrata, contestualmente, sono cifrati gli interessi attivi corrisposti dalle Regioni sul debito ristrutturato. A differenza di quanto avviene ai fini della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, sono cifrate, quali maggiori entrate, le somme versate dalle Regioni per l'ammortamento del nuovo debito.

Il rifinanziamento dei mutui e delle anticipazioni di liquidità sulla base delle attuali, e più favorevoli, condizioni del mercato consentirebbe alle Regioni di ridurre il costo del servizio del debito, destinando i risparmi di spesa al finanziamento degli investimenti o alla riduzione del debito.

La riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni consentirebbe, pertanto, di incentivare la capacità di intervento a sostegno dei sistemi economici territoriali.

Il comma 7 definisce le condizioni e la durata delle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.

Il comma 8 prevede che le operazioni di ristrutturazione siano poste in essere entro il 31 dicembre 2020. Al contempo, si chiarisce che non si dà luogo alle singole operazioni di ristrutturazione qualora non sia riscontrata la convenienza finanziaria dell'operazione, come declinata dall'art. 41 della L. 448/2001.

Il comma 9 definisce le modalità con le quali le Regioni provvedono a rimborsare al MEF gli eventuali oneri sostenuti per le attività di assistenza tecnica connesse alle operazioni di cui al presente articolo.

Il comma 10, intervenendo sulle disposizioni di cui all'art. 45, c. 11 del DL 66/2014, prevede che in caso di estinzione anticipata dei mutui contratti tra Regioni e MEF nell'ambito delle operazioni di



riacquisto dei titoli obbligazionari (cd. "buy back"), le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Quest'ultimo intervento consente di porre le basi per la realizzazione di una operazione win win, che coinvolge MEF, CDP e le Regioni.

- 1. CDP utilizza una provvista pari a 3,5 mld di euro per rifinanziare il riacquisto da parte delle Regioni dei mutui sottoscritti con il MEF;
- 2. Alle condizioni attuali, i risparmi per le regioni sono di ca 25 milioni su base annua;
- 3.I proventi che lo Stato ottiene per 3,5 miliardi di euro dall'estinzione anticipata del mutuo sono riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato;
- 4.I risparmi di spesa (minori interessi passivi) possono essere utilizzati per finanziare una parte dell'operazione complessiva. Il risparmio per minor funding per 3,5 mld a un tasso ipotetico del 1,2% è circa 40mln/anno per 6/7anni (Vita media del debito).

Tenendo conto che l'intervento complessivo di cui al presente articolo determina un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato (su fabbisogno e indebitamento netto) di ca 500 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020¹, sulla base dell'operazione suesposta sarebbe possibile assicurare, a saldi invariati, ca l'8% del valore complessivo delle operazioni di ristrutturazione.

In tal modo, l'operazione assicura molteplici vantaggi.

- Le Regioni ottengono duplici benefici: sia dalla rinegoziazione dei mutui con CDP, sia dalla rinegoziazione dei mutui con il Mef;
- L'operazione è neutrale ai fini del debito pubblico;
- Gli oneri per il bilancio dello Stato sono bilanciati dalla copertura assicurata per effetto dell'impiego virtuoso delle somme derivante dall'estinzione anticipata dei mutui.

Nell'ambito delle verifiche relative alla copertura finanziaria della norma in esame, restano da approfondire le esigenze di copertura nel bilancio dello Stato per il venir meno delle rate di ammortamento dei mutui contratti tra Regioni e MEF nell'ambito delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari (cd. "buy back"), pur rilevando che l'esercizio della facoltà di realizzare una operazione di estinzione anticipata del mutuo senza penali o oneri aggiuntivi risulta contrattualmente previsto.

In relazione al comma 11, deve farsi presente che l'obiettivo generale di riduzione del debito pubblico richiede lo svolgimento di attività di monitoraggio che permettano, in via ordinaria, alle regioni e agli enti locali operazioni di ristrutturazione finalizzate a quanto sopra. Per tali attività ed anche allo scopo di contemperare le esigenze di rilancio degli investimenti pubblici appare opportuno

R

¹ Per quanto attiene alla ristrutturazione dei mutui sottoscritti tra le Regioni ed il MEF, alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene che l'operazione di rifinanziamento possa recare un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato, pari a circa 150 milioni su base annua (su fabbisogno ed indebitamento netto). Per quanto attiene, invece, alla ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità sottoscritte tra le Regioni ed il MEF, alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene che l'operazione di rifinanziamento possa recare un effetto peggiorativo, a carico del bilancio dello Stato, pari a circa 350 milioni su base annua (su fabbisogno ed indebitamento netto).

istituire, similmente a quanto avvenuto in altri casi, un tavolo tecnico, nominato dal Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in cui vi sia una rappresentanza tecnico-politica delle Istituzioni centrali e locali coinvolte nelle operazioni prospettate, finalizzato a svolgere l'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il tavolo tecnico opererà nel triennio 2020-2022.

Per quanto riguarda il comma 12, con il medesimo si apportano una serie di modifiche all'art. 45 del D.L. n. 66/2014. Tale impianto ha costituito un valido ed efficace strumento per conseguire l'obiettivo della riduzione del debito delle Regioni e dell'intero comparto della pubblica amministrazione, così come previsto dalle disposizioni di derivazione anche europea. Il meccanismo previsto, tuttavia, è stato pensato dal legislatore come intervento "una tantum" e la struttura degli adempimenti e delle scadenze non permettono di applicare al meglio la procedura, non favorendo la messa a regime di procedure virtuose tendenti alla riduzione del debito pubblico. Per i motivi di cui sopra si ritiene necessario apportare alla normativa di riferimento le modifiche minimali sufficienti a trasformare le attività di ristrutturazione da episodiche a strutturali. In particolare le proposte di modifica riguardano:

- o il comma 2, dove si specifica che le emissioni di titoli di Stato, che possono essere effettuate per l'erogazione di mutui e di contributi, sono vincolate ad un importo massimo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata, a far data dal 1° gennaio 2019, dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni; peraltro si specifica che l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato è stabilito con legge di bilancio. La modifica proposta consente di estinguere e ristrutturare i debiti delle regioni con l'obiettivo di determinare una riduzione del debito pubblico, utilizzando la riduzione del debito determinata da precedenti operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019; in sostanza il nuovo meccanismo delineato dal presente comma permette di standardizzare una procedura stabile in grado di attivare l'intervento dello Stato previa verifica di economicità e sostenibilità delle singole operazioni di ristrutturazione dei debiti regionali;
- o l'aggiunta del comma 2bis è finalizzata a chiarire che permane in capo alle Regioni la facoltà di utilizzare anche le risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001 ovvero dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6 bis del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91. Il nuovo comma inoltre prevede che le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale;
- o i commi 5, 7 e 10, ove specifici termini temporali "storici", riguardanti le fasi delle operazioni di riacquisto, dovrebbero scomparire in considerazione del fatto che la possibilità di ristrutturazione del debito dovrebbe essere permanente, nel rispetto di tutti gli altri vincoli posti dalla normativa di riferimento;
- o il comma 5, lettera b) ove i requisiti minimi per accedere alle procedure di ristrutturazione vengono abbassati al fine di permettere un più ampio accesso alle procedure di ristrutturazione;
- il comma 6 è abrogato poiché esclude dall'ambito di applicazione della previgente operazione di ristrutturazione del debito delle regioni le anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni per il pagamento dei debiti commerciali pregressi.

- Al comma 11 si aggiungono le parole "In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato", in modo tale che gli oneri per il bilancio dello Stato siano bilanciati dalla copertura assicurata per effetto dell'impiego virtuoso delle somme derivante dall'estinzione anticipata dei mutui.
- o il comma 12, nel quale il finanziamento riguardante il riacquisto dei titoli, ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripensato come mera possibilità atta a favorire il riacquisto e non come meccanismo ordinario;
- o il comma 13, nel quale si specifica che, in presenza di contratti derivati, l'operazione è consentita unicamente se la spesa per il riacquisto dei titoli o l'estinzione anticipata del contratto di mutuo (al netto di eventuali contributi ricevuti) ed il valore di estinzione dei contratti derivati non comportino un aumento del debito;
- o il comma 14, nel quale, similmente al comma 13, si specifica che le operazioni sono vincolate al non aumento del debito.

16. Norma per il finanziamento dell'estensione del NUE 112 su tutto il territorio nazionale

Dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"Art.55 bis (Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge."

Relazione

Con legge 145/2018 è stato istituito il "Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo" per consentire l'estensione del Servizio 112 NUE a tutte le Regioni del territorio nazionale.

La quantificazione di tale Fondo parte dall'ipotesi di un costo complessivo pari ad 1 euro a cittadino residente (quindi circa 60,5 milioni), di cui il 70% stimato per i costi del personale (tale stima fa riferimento a dimensioni delle singole CUR tali da coprire un'utenza compresa tra i 3 e i 4 milioni di residenti).

Il rifinanziamento del Fondo consentirebbe di concorrere alla copertura della spesa corrente, commisurata al costo presunto per il personale, pari approssimativamente a 29,4 ml/€ per il 2020, equivalente al 50% del fabbisogno stimato da attribuirsi alle Regioni in cui il Servizio è già attivo nel 2019; in 41,2 ml/€ per il 2021, equivalente al 70% del fabbisogno stimato a regime per tutte le Regioni italiane. Il restante fabbisogno è a carico delle regioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.



17. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"13. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge."

Relazione

Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Fermo restando la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e delle Regioni per quanto attiene l'adozione dei Piani e delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, le amministrazioni territoriali e il Ministero dell'ambiente hanno intrapreso innumerevoli azioni e sottoscritto accordi per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria.

Questa proposta normativa mira ad accelerare l'utilizzo dei Fondi stanziati nella legge di Bilancio dello Stato senza dover ricorrere a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace il rilancio degli investimenti per il rilancio del Paese nell'anno.

All'onere si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.

18. Finanziamento opere infrastrutturali "Olimpiadi 2026"

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.



"3 ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3 quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3 sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3 septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata ad assicurare il finanziamento delle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, atte a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026, nonché della Ryder Cup 2022 che si terrà a Roma e che costituisce il più rilevante evento sportivo golfistico per il cui svolgimento è stata aggiudicata la candidatura della Federazione Italiana Golf nel 2015 sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa prevede la creazione di un Fondo destinato al rilancio degli investimenti e demanda ad un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da assumere d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio, l'identificazione puntuale delle opere, il loro costo e l'indicazione del soggetto competente alla loro realizzazione.

Le opere che si intendono finanziare sono sia quelle per rendere adeguato o maggiormente funzionale il sistema di accessibilità individuato dal Dossier di Candidatura, sia ulteriori opere che si ritengono indispensabili per migliorare la capacità e la fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali funzionali all'evento, in parte già previste negli strumenti di programmazione dei soggetti attuatori.

Le opere individuate, distinte in tre categorie anche in relazione alla rilevanza delle stesse rispetto all'evento olimpico, riguardano il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi infrastrutturali già esistenti nel rispetto della filosofia dell'evento che, come richiesto dal Comitato Olimpico

D

Internazionale - CIO, deve avere come principi ispiratori la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e quindi deve cercare di valorizzare prima di tutto l'esistente.

In particolare, per l'accessibilità, si tratta di opere per adeguare l'attuale rete stradale così da risolvere i nodi critici e garantire la fluidità del traffico, mentre per la rete ferroviaria di interventi per il suo potenziamento al fine di favorire l'uso del mezzo pubblico attraverso l'offerta di un servizio più veloce e più frequente.

Il finanziamento di tali opere dunque si configura come una premessa necessaria per garantire il successo dell'evento nel rispetto dei suoi principi ispiratori, primi tra tutti la sua sostenibilità ambientale e socioeconomica.

La dotazione finanziaria ipotizzata, pur rinviando alla puntuale individuazione delle opere con specifico DPCM, deriva da una analisi della programmazione attuale e dalla stima delle risorse già disponibili o rinvenibili con altre fonti di finanziamento.

19. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

"Art.63 bis (Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

- 1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni di euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
- 2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

20. Attrattività imprese

Dopo l'art.32 è inserito il seguente:

"Articolo 32 bis (Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 – Milano)



1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 – Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge."

Relazione

La norma mira a incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori dell'ex sito EXPO 2015. Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

21. Ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni.

All'articolo 63 sono aggiunti i seguenti commi:

- 1. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
- 2. Al comma 322 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole "fino all'anno 2019".
- 3. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui al comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
- 4. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, "tributo proprio

Z

[regionale] derivato particolare, parzialmente "ceduto" così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019.

La pronuncia riconosce alle Regioni un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

Pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si ricorda inoltre, la sentenza Corte Costituzionale n.31/2019 che annulla gli effetti del decreto interdipartimentale "Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato – Regioni sul decreto per l'anno 2014.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare.

L'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero "riscossore" per conto dello Stato. Da qui la *ratio* di accordi per sterilizzare l'operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014 quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica.

La norma prevede che la compensazione avvenga fino all'anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell'anno di competenza 2023. A decorrere dal 2024 al minor incasso dello Stato si fa fronte attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 29 dell'art.8 della presente legge fino all'anno 2034 e a decorre dal 2035 attraverso le risorse del Fondo all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'onere è quantificato in 136,4 milioni di euro dal 2024 ed è stimato sulla base del parco veicoli circolante nel 2018 e sulle medesime ipotesi di calcolo considerate dalla legge 296/2006, calcolando sul parco delle autovetture circolanti nel 2018 (euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3) l'incremento di imposta previsto dalla legge 296/2006, determinando quindi il maggior introito. All'importo sono stati sottratti i riversamenti non dovuti a seguito della Sentenza di Sardegna e delle Province di Trento e Bolzano pari a circa 15,8 milioni nel 2014 quindi è stata applicata una riduzione annua tendenziale del 5% del parco auto nelle categorie da Euro 0 a Euro 3. La stima è prudenziale in quanto la riduzione di questi veicoli è intorno al 5% - 7% annuo e le politiche per gli incentivi sulla sostituzione dei veicoli più inquinanti dello Stato e delle Regioni, le misure intraprese per incentivare il trasporto pubblico locale e le nuove misure contemplate nella presente legge velocizzeranno la sostituzione del parco veicolare più vecchio.

La norma prevede che le risorse liberate siano utilizzate dalle regioni per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per finalità già previste dalla legge n.145/2018.

Parco Auto 2018 – fonte ACI



AUTOVETTURE / PASSENGER CARS

Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	av I	FUDO 2					CONTRACTOR OF THE PARTY OF					unità/unit
Benzina/Petrol	2 004 524			~		70	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	2.881.531	15,9	777.891	4,3	2.601.285	14,4	2.387.314	13,2	4.709.639	26.0	2.199.846	12,2	2,506,703	13.9	40.402		
Benzina-GPL/Petrol-LPG	201.241	8,4	58.915	2.4	144.071	6.0	108,326						430 T 1 10 10 T 1 10 T 1	13,9	19.193	0,1	18.083.402
Benzina-Metano/Petrol-CNG	35.092	3.7	REPORT OF SERVICE SERVICE SERVICES	at the same of the same of	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		mark of the production of the contract of	4,5	921.760	38,2	488.453	20,3	486.720	20,2	354	0,0	2,409,840
areas as the green production of the finishment was proved in the content and the first and the content and the	CONTRACTOR STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	3,/	12.592	1,3	46.285	4,9	49.943	5,3	337.967	35,8	272,411	28.8	190,830	20.2	64	0.0	0.45 4.0
Gasolio/Diesel	574.475	3,3	183.495	1,1	905.140	5.2	2,772,146	16.0	5.096.605	29.4	4.033.343	Children a Carrantella	THE SECURITY OF SE	TO CONTRACTOR	CONTROL OF STREET	OLTHOUS VALUE OF THE	945.184
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	7	0.0			2	0.0				27,4		23,3	3.751.274	21,7	410	0,0	17.316.888
Altre/Others	454					0,0	18	0,0	6.520	2,5	49.381	19,2	188.556	73,5	12.156	4.7	256.640
	451	89,3	1	0,2	3	0,6	9	1,8	14	2.8	16	3.2	11	2,2	*************		and the rest of the parties in the Color in Color in the
N.I. /not identified	3.476	60,9	51	0.9	18	0.3	96	17	47	Address of the San Park				2,2		**************	505
OTALE / TOTAL	3,696,273	9,5	1.032.945			-	70	1,7	4/	0,8	3	0,1			2.020	35,4	5.711
EICOLI INDUSTRIALI LEGGERI / LIG		9,5	1.032.945	2,6	3.696.804	9,5	5.317.852	13,6	11.072.552	28,4	7.043.453	18,1	7.124.094	18,3	34.197	0.1	39.018.170

Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	ov	EURO 5	~					
Benzina/Petrol	54.948	26.1	23,869	11.3	37,396	47.7		~		70	EURU 5	76	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
Benzina-GPL/Petrol-LPG	7,939	15,1	THE CHAPTER STREET, STREET, SQUARE,	Section of the sec	the contract discovery on any	17,7	32.308	15,3	31.793	15,1	15.473	7,3	13.951	6,6	945	0.4	210.683
Benzina-Metano/Petrol-CNG	CONTRACTO CONTRACTOR STATEMENT OF STREET		2.545	4,8	2.232	4,2	2.574	4,9	19.889	37,8	7.469	14,2	10.006	19.0	29	0.1	
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	1.883	2,0	678	0,7	1.448	1,6	3.840	4.2	28.667	31,1	31.704	34.4	23.859	CONTRACTOR CONTRACTOR	CONTRACTOR OF SERVICE	0,1	52.683
Gasolio/Diesel	469.100	12,4	249.198	6,6	505,840	13.4	787.473	20.8	778.693	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		North Control of Association of Street, Street	25,9	20	0,0	92.099
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	3	0.0				13,1	707.473			20,6	548.591	14,5	443.327	11,7	475	0,0	3.782.697
Altre/Others	ent (eg No - 1 ex x o en con colon e) ant per to and			-			5	0,1	29	0,5	22	0,4	999	15.9	5.208	83.1	6.266
World in a physical plan in the property of the party of	11	42,3	2	7,7	13	50,0					-	mise floor				.,,	0.200
N.I. /not identified	444	61,5	29	4.0	5	0.7	40	5,5									26
OTALE / TOTAL	534.328	12.9	276.321	17	F44.004	-,-	40		3	0,4			1	0,1	200	27,7	722
	334.320	12,9	2/0.321	6,7	546.934	13,2	826.240	19,9	859.074	20,7	603.259	14.6	492.143	11.9	6.877	0.2	4,145,176

L. 27/12/2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma (132).

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano 1231.

22. Investimenti Regioni

- 1. Il comma 29, dell'art.8 è così sostituito: "29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 134 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.7 della presente legge.

Relazione

Al fine di accelerare gli investimenti diretti e indiretti delle regioni a statuto ordinario, è rifinanziato il Fondo di cui al comma 134 della legge 145/2018 attraverso l'utilizzo delle somme del Fondo per investimenti delle amministrazioni centrali. Sono, inoltre, adeguate le finalità alle modifiche dell'art. dall'art.49 del DL 124/2019. Eventuali modifiche dell'assegnazione di risorse previste in tabella 1 sono previste entro il 28 febbraio 2020 per procedere in tempi utili alle variazioni di bilancio già con l'assestamento al bilancio 2020 e successivamente con il bilancio di previsione 2021 da approvarsi entro dicembre 2020 secondo le regole del D. lgs 118/2011: è necessaria la programmazione delle risorse al fine di dare certezza ai bilanci e alla effettiva realizzazione degli investimenti.

Non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. Incremento risorse per edilizia sanitaria – modifica art. 9

1. Le risorse di cui al comma 1, dell'art.9 sono incrementate di 1 miliardo di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.7 della presente legge per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Relazione

Si incrementa di un ulteriore miliardo le risorse stanziate a favore del piano pluriennale per l'edilizia sanitaria, all'onere si provvede mediate riduzione del Fondo per investimenti di cui all'art.7.

24. Indennizzi emotrasfusi (versione parere dell'anno scorso aggiornata: verificare importo richiesto. Manca copertura)

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

"Art.55 bis (indennizzi emotrasfusi)

1. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

- legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute."
- 2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge".

Relazione illustrativa

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni

25. Finanziamento di programmi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

"Art.60 bis (Riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole)

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", ai fini di sviluppare il "Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" istituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15/12/2017, e di dare attuazione al Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art.7 della presente legge "

Relazione

La norma prevede la concessione di contributi alle aziende agricole per l'attuazione di interventi volti a contenere le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione;
- 2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile;
- 3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e lo scarico delle acque permeate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).



26. Finanziamento Distretti del Cibo

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

"Art.60 bis (Distretti del cibo)

1. Per le finalità di cui all'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art.7 della presente legge."

Relazione

Sono concessi contributi ai Distretti del Cibo riconosciuti dalle Regioni per l'attuazione di programmi di investimento in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

27. Giornalisti

VERSIONE A

All'articolo 63 è aggiunto il seguente comma:

"6. All'articolo 40, d.lgs. 165/2001, è aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'art. 2077 c.c., nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'art.9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della P.A. 2016-2018."

Relazione

L'emendamento intende sanare la posizione dei giornalisti già assunti con il CCNL di lavoro giornalistico o a seguito di speciale contrattazione collettiva sottoscritta in base a specifiche leggi regionali, che, avendo sottoscritto sulla base di leggi vigenti nell'ordinamento regionale un contratto individuale che richiamava al CCNL di categoria, rischiano la conversione del contratto, con ricadute negative sia in termini di tutela economica che in termini di garanzie previdenziali.

L'emendamento istituisce un ruolo speciale "ad esaurimento" dei giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione e negli enti locali assunti con CCNL di lavoro giornalistico o speciale contrattazione collettiva regionale.

VERSIONE B

All'articolo 63 è aggiunto il seguente comma:

"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici